

Avv. Micol Girau  
Patrocinante in Cassazione  
Via Garibaldi 18 - 09125 Cagliari  
Tel 070 657288 – 666156 fax 070 657288  
[avv.micolgirau@gmail.com](mailto:avv.micolgirau@gmail.com)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN  
CORSO DI CAUSA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 700  
E 669 QUATER C.P.C.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI  
CONFRONTI DEI LITICONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

La dott.ssa SILVIA PARENTI, (PRNSLV82H42F257G), nata a Modena il 02.06.1982 e residente in Quartu Sant'Elena (CA), via Livatino n. 78, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Micol Girau, (CF: GRIMCL74M69H118Q) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, via Garibaldi n. 18. L'avv. Micol Girau dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax: 070- 657288 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [micol.girau@pec.it](mailto:micol.girau@pec.it).

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica (CF: 80012550929), in persona del Dirigente generale pro tempore, legalmente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, via Giudice Guglielmo 41-46.

Resistente

\*\*\*

La ricorrente è docente di sostegno (classe di concorso ADSS- A018), presso la scuola secondaria di secondo grado IIS Beccaria di Carbonia. In seguito all'esito positivo della



prova d'esame del Corso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (TFA), presso l'Università degli Studi di Cagliari in data 11.07.2022, è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, nella medesima scuola, con decorrenza giuridica 01.09.2021, ai sensi della legge 73/2021, art. 59, comma 4.

La dott.ssa Parenti, in data 01.07.2022, ha inoltrato "Domanda di assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado - anno scolastico 2022/23", indicando la priorità spettante ai sensi dell'art.8 comma 1 punto IV lettera m) del CCNI sulle utilizzazioni per l'a. s. 2022/23, in quanto lavoratrice madre di due figlie di età inferiore ai 6 anni, indicando le preferenze nelle sedi scelte, secondo il seguente ordine: Istituto superiore "G. Brotzu" di Quartu San'Elena (CA); Liceo CL/LING/SC. UM. "Motzo" di Quartu Sant'Elena (CA); Istituto d'istruzione superiore "Primo Levi" di Quartu Sant'Elena (CA); Liceo Scientifico "Pitagora" di Selargius (CA); Istituto d'istruzione superiore "Gramsci" di Monserrato (CA).

La ricorrente, altresì, è coniugata con il Sig. Riccardo Saldì, che svolge la propria attività lavorativa a Quartu Sant'Elena.

Tale diritto di precedenza previsto dalle lettere l) e m) del punto IV "Assistenza" dell'art.8, co. 1 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a. s. 2022/23, risponde alle esigenze e criteri di "protezione e tutela" della famiglia.

Tuttavia, la docente non ha ottenuto l'assegnazione temporanea per l'a. s. 2022/23 e ancora oggi è assegnata presso l'Istituto superiore "Beccaria" di Carbonia. Tale mancata assegnazione della sede provvisoria per l'a. s. 2022/23 ha determinato un evidente pregiudizio e danno irreparabile alla ricorrente in quanto non le è stato assegnato il posto e la sede dovuta in provincia di Cagliari, ma la discrimina ulteriormente in quanto madre di 2 figlie di 4 anni e 1 anno e 5 mesi; dunque non viene tutelata al pari degli altri genitori.

Altresì sembrerebbe che tutte le sedi a disposizione per le procedure di mobilità 2022/23, come identificate dall'USP Cagliari, non siano state assegnate.

Pertanto, la procedura di assegnazione della sede definitiva a Carbonia, con la conseguente mancata assegnazione temporanea presso la Provincia di Cagliari sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere disapplicate per i seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO.



MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 42 bis DEL D. L. 151/2001 E MANCATO RICONOSCIMENTO ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI OTTENERE LA C.D. "assegnazione temporanea" ED ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA E FACOLTA' DI FORMULARE LA RELATIVA ISTANZA IN SEDE DI ASSUNZIONE, MOBILITA' ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. ILLEGITTIMO ED INGIUSTIFICATO RIFIUTO DI PROCEDERE ALLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.

Il CCNI, sottoscritto in data 8 luglio 2020, relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'A.S. 2022/2023, stabilisce i criteri generali e la sequenza operativa delle operazioni. Pertanto i movimenti vengono effettuati a seguito di specifiche graduatorie, formate in base ai criteri stabiliti dal suddetto contratto e in base ai posti disponibili rimasti dopo le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo.

La giurisprudenza e la dottrina sono conformi nel ritenere che le ragioni di ricongiungimento familiare e le motivazioni poste alla base della domanda di assegnazione temporanea sono prevalenti rispetto alle esigenze di servizio della pubblica amministrazione. La docente, oltre alla domanda di "assegnazione provvisoria", ha diritto a presentare l'ulteriore diversa domanda di "assegnazione temporanea" in quanto la normativa di cui al D.L. 151/2001 prevede una "priorità – precedenza" che però non è stata rispettata dal MIUR. Ciò costituisce una evidente violazione dei diritti della ricorrente. In particolare, la Giurisprudenza, in maniera costante sul punto, ha affermato che: "I benefici previsti dall'art. 42-bis d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare sono fruibili anche dal docente con figli di età inferiore a 3 anni". I Tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. "assegnazione temporanea" per un periodo della durata complessiva non superiore a tre anni, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione.

Il Decreto Legislativo n. 151/2001 ["Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"], disciplina "i congedi, i riposi, i permessi



e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità” e prevede un complesso di norme a tutela e sostegno della famiglia. Tra le norme più importanti rientra certamente quella contenuta nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”

La norma è posta a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. L’art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 ha la finalità di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare. L’unico limite posto è quello delle esigenze organizzative e funzionali della P.A., nella parte in cui tale previsione pone quale condizione di applicabilità del beneficio la “... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”. Il richiamo della norma alle “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” dispone che di tale beneficio ne possano godere i dipendenti della P. A, tra i quali i docenti. L’assegnazione temporanea disciplinato dall’art. 42 bis del D. Lgs. 151/01 può essere chiesta in presenza dei seguenti presupposti: 1. essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.; 2. essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l’istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio; 3. essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnante abilitata all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, non potrà richiedere l’assegnazione temporanea nella scuola primaria). Secondo la Giurisprudenza dominante, l’art. 42 bis, in deroga a qualsivoglia



ulteriore configgente portato normativo, con l'unico limite obiettivo della disponibilità di posti ed in presenza degli specifici requisiti soggettivi, configura in capo al lavoratore richiedente un diritto soggettivo non assoluto e incompressibile, ovvero, "diritto condizionato", quello che la giurisprudenza amministrativa in materia qualifica come "interesse legittimo" cedevole di fronte a riconosciute superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio (Tar Lazio-Roma, sez. I quater, 22.3.2007, n. 2488).

A ciò si aggiunga che la norma è stata recentemente oggetto di importantissima modifica che rende ancora più ristretto lo *spatium* deliberandi del dissenso che la P.A. può opporre rispetto all'assegnazione temporanea. L'art. 14, comma 7, della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in vigore dal 28.8.2015, ha infatti modificato il primo comma dell'art. 42-bis inserendo, in coda all'inciso "L'eventuale dissenso deve essere motivato" già contenuto nella vecchia formulazione della norma, il seguente: "e limitato a casi ed esigenze eccezionali". Ma nel caso in questione non è stato reso alcun dissenso motivato! Il MIUR, infatti, si è limitato a certificare che la richiesta era stata presa in carico. Si tratta, evidentemente, di una motivazione mancante perché si è limitata ad una mera frase di stile "preconfezionata" che ha eluso nello specifico gli aspetti evidenziati dalla ricorrente nella istanza di assegnazione temporanea. La modifica, che bilancia in maniera evidente a favore del lavoratore la ponderazione di interessi che il datore di lavoro può compiere nel momento in cui individua ostacoli all'esercizio della prerogativa di riunione del nucleo familiare che la disposizione tende a favorire, pertanto, comporta non solo che la motivazione sarebbe dovuta essere completa, ragionevole e verificabile e non mera formula di stile (ex plurimis: Trib. di Roma, ord. Coll. 8/8/2013), ma che avrebbe dovuto anche esprimere esigenze realmente eccezionali, tali da giustificare il sacrificio dell'interesse, anch'esso costituzionalmente protetto, ma qui certamente preponderante, alla tutela del nucleo familiare, e non potrà più essere identificato col mero disagio, ma con un pregiudizio effettivo vero e proprio all'attività della P.A.

La finalità del Legislatore di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, richiederebbe, da parte delle PP.AA., un'attenta analisi delle istanze e, conseguentemente, una motivazione congrua e seria, idonea a far sì che il minore, soggetto debole cui si è inteso assicurare tutela, non venga ingiustamente privato dell'affetto e delle cure di entrambi i genitori. Particolarmente rilevante è la decisione del Tribunale di Ivrea che ha precisato che sia INSPIEGABILE, il fatto che a parità di



meritevolezza, i richiedenti assegnazione provvisoria nelle procedure di mobilità annuale, siano stati destinatari di un trattamento preferenziale rispetto ai richiedenti assegnazione temporanea ex D.Lgs 151/2001 che nel caso in esame non sono stati nemmeno presi in considerazione.

La ricorrente, pertanto ha il diritto di vedere riconosciuto il proprio diritto alla "assegnazione temporanea" ai sensi della normativa vigente e di essere assegnata temporaneamente, per il periodo di tre anni, presso la sede richiesta, ovvero presso la Provincia di Cagliari e dove esiste il proprio nucleo familiare, ovvero nella sede ed ambito più vicini ed immediatamente disponibile nel rispetto della precedenza e delle previsioni normative anzi dette. I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi. Il Tribunale di Torino con provvedimento dell'11.7.2016 ha condannato il M.I.U.R. a disporre l'assegnazione temporanea triennale di un'insegnante in provincia di Catania, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, accogliendo il ricorso d'urgenza con cui la stessa non aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare. Sul punto sono stati emessi diversi procedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente". Inoltre, si evidenzia e richiama: - Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, con la quale viene anche chiarito che il trasferimento "rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale."

Quanto al disatteso provvedimento di concessione dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n° 151/2001, i diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi, con il riconoscimento delle ragioni d'urgenza. Le recenti pronunce dei Tribunali di Monza (R.G. n.1864/2018 del 29/11/2018) e Milano (R.G. n.11108/18 del 29/11/2018 e R.G. n.10973/2018 del 04/12/2018) hanno meglio chiarito la possibilità di applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea con particolare riferimento al comparto scuola. In particolare, il Tribunale di Monza evidenzia che il MIUR, "nella determinazione degli assetti organizzativi del personale docente, di fatto finisce sistematicamente (e non già per ragioni contingenti o eccezionali) per disapplicare l'art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001 e per frustrarne l'operatività, destinando le sedi vacanti e disponibili della dotazione organica di diritto alle operazioni di mobilità



professionale e territoriale e alle nuove immissioni in ruolo, per poi procedere alle operazioni di assegnazione e utilizzazione provvisoria, senza dare autonomo spazio alle precipue esigenze di tutela del fanciullo tutelate dall'istituto dell'assegnazione temporanea.” Il Tribunale di Pavia, nei giudizi n.92/2017-1 RG e n.710/2017 RG, ha precisato (10.03.2017) che in caso di mancato immediato accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea si “... pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell’istante, danni, come tali, non suscettibile di ristoro per equivalente” e ha ordinato al MIUR (ordinanza del 28.06.2017) la “assegnazione della ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001, presso una delle sedi di servizio ubicate nella provincia di Messina per tre anni dalla richiesta e dunque anche per gli a. s. 2017/2018 e 2018/2019”, precisando che la durata di 3 anni dell’assegnazione decorre dalla richiesta, così come stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 4.05.2004. Nel caso in esame la docente, sussistendone i presupposti di legge – età anagrafica figlia - ha formulato la relativa istanza alla P.A. che, invece, si è rifiutata di riconoscere i legittimi diritti ed applicare le suddette previsioni legislative, potendo addirittura disporre l’assegnazione temporanea anche con la composizione della cattedra attraverso l’unione di spezzoni di ore ovvero anche presso altra amministrazione dello Stato, con pari retribuzione economica.

Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, deve ritenersi incontrovertibile la sussistenza del *fumus boni iuris* in relazione alla richiesta di tutela cautelare invocata che appare certamente fondata e adeguatamente argomentata.

#### SULLE RAGIONI DI URGENZA DELLA DECISIONE DEL PRESENTE GIUDIZIO – SUL C.D. PERICULUM IN MORA

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente merita accoglimento in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dall’attesa della definizione del giudizio ordinario. In particolare, i tempi lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare gravemente i delicati equilibri familiari e genitoriali della deducente. E’ evidente, quindi, il danno grave ed irreparabile: il *periculum*, nel caso in esame, è ravvisabile nella distanza tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di servizio e nel conseguente disagio che patirebbe la



stessa a dover riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio nucleo familiare con importante pregiudizio per tutti i membri . Sul punto, si rammenta che il Sig. Saldì Riccardo svolge la propria attività lavorativa a Quartu Sant'Elena. Orbene, il trasferimento a Carbonia della docente comporterebbe necessariamente ed irreversibilmente un pregiudizio certo e un grave danno alle figlie, entrambe in tenera età, ed alla loro regolare e serena crescita, non altrimenti risarcibile. E' evidente, dunque, che la docente per svolgere servizio nella sede di Carbonia è costretta ad affrontare notevoli disagi che si ritorcono anche sulla propria famiglia.

Infine, per mero tuziorismo difensivo, va rilevato che il periculum non viene meno in ragione del fatto che la docente potrebbe essere chiamata in servizio per lo svolgimento delle attività extracurricolari con la convocazione dei docenti in istituto per le attività connesse all'insegnamento, ovvero per le attività di programmazione e ad altre attività funzionali all'insegnamento che devono essere espletate ed ultimate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Tale situazione, ovvero il dover recarsi personalmente a scuola per far fronte a tali attività ed adempimenti, rideterminerebbe l'assoluta impossibilità della docente di recarsi sul luogo di lavoro per le predette situazioni familiari E', invero, innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 90 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, con gravi ripercussioni in termini di sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali. In particolare, un allontanamento della docente dal nucleo familiare, avrebbe ripercussioni sulla disgregazione dello stesso, sulla vanificazione del ruolo di madre della ricorrente, sulla tutela della genitorialità, e sul corretto sviluppo della personalità dei figli. Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Quanto all'istituto dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis d.lgs. n° 151/2001, come da giurisprudenza richiamata, la sussistenza del periculum in mora è pienamente integrato nella fattispecie, in ragione della natura del provvedimento stesso e degli interessi tutelati, ritenendo pertanto la sussistenza in re ipsa del periculum. Invero, il riscontro negativo all'istanza dell'assegnazione temporanea da parte dell'amministrazione lede e viola il diritto della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale. Il Tribunale di Livorno, nel provvedimento del 20 ottobre 2016, n. 3542, ha





precisato che l'istituto in questione è inserito nel T.U. n.151/01 riguardante la tutela e il sostegno della maternità e paternità, con il quale si tutela anche la salute fisiopsichica della lavoratrice madre, la salute del nascituro e si garantisce il diritto del figlio, sia naturale che adottivo, a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita. Il procedimento di urgenza è essenziale anche al fine di consentire alla dipendente di usufruire del diritto all'assegnazione temporanea. Sul punto si è espresso il Tribunale di Siracusa, con ordinanza collegiale del 29.10.2012, nella quale viene precisato che i valori tutelati dalla disposizione legislativa in questione, per loro stessa natura, non sono suscettibili di attendere la definizione di un ordinario giudizio di merito: “Ciò rende apprezzabile in questa sede il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere sulla funzione del beneficio, almeno riducendone considerevolmente la durata, ed in ogni caso differendone la fruizione oltre la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali è notoriamente più forte il bisogno delle cure e della presenza della madre in ogni momento della vita quotidiana e corrispondentemente maggiore l'impegno materno – specie se vi è necessità di conciliare i tempi e le esigenze proprie della maternità con quelli di un'attività lavorativa svolta fuori sede – sì da far apparire non suscettibile di riparazione economica il connesso pregiudizio”. Il carattere essenzialmente non patrimoniale (biologico, ed esistenziale, come tipico della fattispecie) del danno medesimo, sarebbe conseguentemente di difficile liquidazione nell'ambito di un giudizio ordinario, giustificando ciò un intervento cautelare (Tribunale Lecco, ordinanza, 27 luglio 2004). Quanto sopra conferma che “l'interesse all'assistenza morale e materiale della prole per i primi tre anni di vita risulterebbe definitivamente compromesso dai tempi tecnici afferenti l'iter processuale dell'eventuale processo ordinario” (Tribunale Vibo Valentia il 22 aprile 2010). Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n.153/17, in accoglimento del ricorso con domanda cautelare ha così affermato: “Con ricorso con contestuale istanza di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ha chiesto, l'assegnazione temporanea in una delle sedi scolastiche della provincia di Catanzaro, ritenendo sussistenti tutti i requisiti di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. Il MIUR si è costituito in giudizio e ha eccepito l'inapplicabilità ai docenti della scuola dell'istituto dell'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché, quanto alla fase cautelare, l'insussistenza del periculum in mora. Accolta l'istanza cautelare, all'esito della discussione la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale. Il ricorso è fondato. La disciplina di cui all'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 riconosce al dipendente pubblico, genitore di un figlio minore fino a tre anni, il diritto ad



essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni, ad una sede di servizio ubicata presso la stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore, subordinando tale diritto alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, al fine della valutazione comparativa tra le condizioni e le 2 relative esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'ufficio nel quale il dipendente ha chiesto di essere applicato. La decisione sull'istanza deve essere assunta dall'Amministrazione entro trenta giorni e si precisa che l'eventuale dissenso deve essere motivato e 'limitato a casi o esigenze eccezionali'. Tale norma deve ritenersi applicabile anche al settore della scuola, considerata la portata generale della stessa riferita al 'genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni'. Lo stesso MIUR ha già applicato ad altri docenti la norma invocata dalla ricorrente, disponendo l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001.

Il beneficio previsto dall'art. 42 bis non costituisce un diritto assoluto e incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale della Pubblica Amministrazione che è tenuta a verificare che la soddisfazione delle esigenze personali e familiari del dipendente non si ripercuota sulla funzionalità del servizio e sul buon andamento dell'amministrazione e a motivare l'eventuale diniego disposto sulla base della prevalenza delle esigenze di servizio che impongano la presenza del dipendente nella sede originaria. L'obbligo di motivazione della decisione, con espressa limitazione dell'eventuale dissenso ai soli casi o esigenze eccezionali, trova la sua ragione nella necessità di valutare il rispetto dei criteri vincolanti previsti dalla norma di cui all'art. 42 bis, intendendo il legislatore tutelare il superiore diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, nonché la salute psico-fisica della lavoratrice madre e di quella del bambino inferiore a tre anni di età. L'amministrazione ha, inoltre, l'onere di fornire prova della fondatezza del diniego che deve essere motivato, in difetto risultando illegittimo un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato, ossia un diniego carente nell'indicare quali concrete ragioni organizzative ostino a concedere la mobilità temporanea. Nel caso di specie in esame, la mancata risposta dell'Amministrazione scolastica, nei termini di legge, sull'istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presentata dalla ricorrente, esclude la sussistenza di motivi di servizio prevalenti sulla richiesta di assegnazione temporanea della ricorrente ad altra



sede diversa da quella dove attualmente presta servizio (in tal senso cfr. ordinanze Trib. Torino, est. Cr., 11.7.2106; Trib. Ivrea, est. Fa., 10.11.2015). La ricorrente ha provato ogni requisito soggettivo e oggettivo richiesto dalla norma invocata, ossia di essere dipendente pubblica, madre di due figli minori di cui uno minore di tre anni, con coniuge che lavora nella provincia di Cagliari. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella provincia di Cagliari. Di conseguenza, parte convenuta dovrà essere condannata all'assegnazione della ricorrente in una delle sedi scolastiche della provincia di Cagliari”.

Nel caso in questione, il Ministero avrebbe senza alcun problema potuto autorizzare l'assegnazione temporanea della docente in considerazione del fatto che ogni anno sono disponibili molteplici posti dell'organico di diritto nei quali potere collocare la Prof.ssa Parenti per un triennio, intero o frazionato, secondo le esigenze della P.A., cosa non avvenuta e non adeguatamente motivata. La mancata o la ritardata concessione del beneficio dell'assegnazione temporanea, senza alcun dubbio, determinerebbe un danno certo, grave ed irreparabile, non risarcibile per equivalente. È ormai costante la giurisprudenza che ritiene l'esistenza del requisito del c.d. “periculum in mora” in fattispecie analoghe (anche addirittura in situazioni di minore gravità) di quella in esame.

#### SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE.

La gravità e, soprattutto, l'urgenza della situazione induce la ricorrente ad avanzare domanda cautelare urgente con l'adozione di provvedimento inaudita altera parte e fissazione dell'udienza per la trattazione solo all'esito. Alla luce dell'attualità ed imminenza del pericolo, nonché della gravità della situazione familiare e di salute della ricorrente, sarebbe opportuno che l'Autorità Giudiziaria adottasse provvedimento cautelare inaudita altera parte ed immediato e valutare solo all'esito e nei tempi ritenuti la valutazione di ogni ulteriore aspetto, ovvero dopo la notifica e dopo gli adempimenti di rito ed eviterebbe la necessità di fissare udienza di trattazione a breve. Al fine di evitare contestazioni nella fase di esecuzione del provvedimento cautelare, nella ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice Voglia disporre il trasferimento anche in sovrannumero e con la indicazione della sede o ambito come per legge.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, ai sensi dell'art. 700 CPC e delle norme



di rito in materia, con provvedimento urgente inaudita altera parte immediatamente esecutivo, e previ gli adempimenti di rito anche in ordine alla notifica ed alla istanza ex art 151 CPC in calce alla presente, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

IN VIA CAUTELARE, INAUDITA ALTERA PARTE o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

1) accertare che l'istante ha diritto o, quantomeno, l'interesse, ad ottenere la sede presso la Provincia di Cagliari, anche in sovrannumero, nel Comune di Quartu Sant'Elena (CA) ove la stessa risiede con la propria famiglia, o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità previste dalla normativa; in subordine, anche a titolo di "assegnazione provvisoria" anche per un triennio o di "assegnazione temporanea" ai sensi del D.lgs 151/2001 e s.m.i.;

2) disporre, anche in sovrannumero, il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza, ovvero il Comune di Quartu Sant'Elena (CA), ove la stessa risiede con la propria famiglia, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità, dei titoli, del punteggio e della specializzazione di cui la stessa è titolare; in subordine, anche a titolo di "assegnazione provvisoria" anche per un triennio o di "assegnazione temporanea ai sensi del D.lgs 151/2001 e s.m.i.;

NEL MERITO

Prevvia

disapplicazione di tutti gli atti anche presupposti e conseguenti, **accogliere le medesime conclusioni di cui sopra da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.**

In ogni caso



Condannare l' amministrazione convenuta alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali ) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra la dott.ssa Parenti Silvia ed il Ministero d'Istruzione;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai contro interessati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del Mi di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO la ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del Ministero dell'Istruzione ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di assegnazione provvisoria del 01.07.2022;
- 2) Dichiarazione personale del 01.07.2022;
- 3) Domanda di assegnazione temporanea del 01.07.2022;
- 4) Dichiarazione di Riccardo Saldì del 22.06.2022;



- 5) Copia documento d'identità di Riccardo Saldì;
- 6) Certificato di nascita di Saldì Alessandra del 31.05.2022;
- 7) File processo di nomina della scuola secondaria di secondo grado.

Ai sensi della legge 488/99 così come modificata ed integrata dal DPR 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile e il relativo contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Cagliari 21.10.2022

Avv. Micol Girau

